



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE BC Forniture S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti - CIG Z5D323B8E7

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto, altresì, l'art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito di quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da COVID-19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia;

Viste le disposizioni normative e governative, adottate e tuttora vigenti alla data della presente determina, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il DPCM del 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, ed in particolare l'art. 3, comma 2, in virtù del quale per l'avvio della così detta Fase 2 *"ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"*;

Visto il punto 6 titolato *"DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"* di cui all'Allegato 6 al succitato DPCM recante *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali"*;

Vista altresì l'Ordinanza n.11/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, la quale, al fine di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine "chirurgiche" in esito al prossimo avvio della così detta Fase 2, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, ha disposto che *"il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1 (MASCHERINE FACCIALI STANDARD UNI EN 14683) praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto"*;

Visto il documento AIFA *"Procedure di sicurezza - Emergenza COVID-19"* redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e firmato dal DG in data 09/09/2020, il quale stabilisce che: *"...chi accede in sede debba indossare le mascherine chirurgiche o di livello protettivo superiore"*, *"All'interno della sede si dovrà sempre [...] indossare la mascherina protettiva di tipo chirurgico o di protezione superiore..."* e che *"...Tali prodotti sono da considerare DPI, dispositivi di protezione individuale, per cui sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro e dovranno conformarsi a norme e certificazioni di settore..."*;

Visto l'art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 che - nell'ambito del perdurante contesto emergenziale - ha previsto la soglia minima del 50% per l'applicazione del lavoro agile al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Visto il *"Protocollo di accordo per il rientro in sicurezza dei dipendenti dell'Agenzia Italiana del farmaco in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19"*, in vigore dal 2/11/2020, che dispone che l'Agenzia procede *"ad applicare il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 87, del d.l. 18 del 2020, almeno al 50 % del personale impiegato nelle"*

attività che possono essere svolte in tale modalità”, favorendo, laddove possibile, la più elevata flessibilità, disponendo fra le altre misure anche l’uso obbligatorio delle mascherine protettive all’interno delle sedi AIFA;

Visto il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, il quale ha modificato il sopra citato art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, eliminando - nell’ambito del perdurante contesto emergenziale - la soglia minima del 50% precedentemente prevista per l’applicazione del lavoro agile al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, esaltando al contempo la flessibilità organizzativa di ogni singola Pubblica amministrazione;

Vista la Nota AIFA, prot. 67126 del 31/05/2021, di aggiornamento al sopra citato *"Protocollo di accordo per il rientro in sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia Italiana del farmaco in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19"*, con la quale - alla luce delle nuove disposizioni normative sopracitate e tenuto conto del miglioramento del contesto emergenziale nonché dell’evoluzione della campagna vaccinale in corso – è stato richiesto a ciascun Dirigente di struttura di organizzare il proprio ufficio assicurando la presenza giornaliera in sede di almeno il 40% del personale afferente alla propria struttura, nel rispetto, comunque, delle nuove misure organizzative illustrate nel documento *“Procedure di Sicurezza Emergenza Covid-19”* adottato dall’Agenzia in data 25/05/2021 nel quale al paragrafo 4 viene confermato all’interno delle sedi AIFA l’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche;

Visto il modulo 232_01 di *“Richiesta Acquisti previsti nel Budget”* dell’Area Amministrativa, trasmesso all’Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 0071780-11/06/2021-AIFA-P, acquisito in pari data al prot. 0071831-11/06/2021-AIFA-A dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di acquisire la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti con le seguenti caratteristiche:

- n. 70.000 mascherine chirurgiche certificate di tipo IIR in confezioni apri/chiudi da 50 pz. Le mascherine dovranno essere realizzate in tessuto non tessuto a tre strati ad alta capacità filtrante, con disegno anatomico conformabile e adattabile, elastici auricolari, barretta stringinaso modellabile, di colore differente tra interno ed esterno e conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019;

- n. 3000 mascherine facciali filtranti tipo FFP2 senza valvola imbustate singolarmente. Le mascherine dovranno essere realizzate in tessuto non tessuto multistrato con disegno anatomico, elastici auricolari, barretta stringinaso modellabile e conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009;

- n. 50 confezioni di gel igienizzante mani a base alcolica da 80-100 ml.

dall’operatore economico BC Forniture S.r.l. (P.IVA 01047720493) mediante trattativa diretta sul MePA, per un importo complessivo pari a € 4.597,50 (quattromilacinquecentonovantasette/50), oltre IVA;

Preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente dell’Area Amministrativa nel predetto modulo e precisamente: *“La necessità di fornire al personale AIFA i dovuti dispositivi di protezione individuale finalizzati alla riduzione del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro AIFA e in accordo con le procedure di sicurezza AIFA in vigore”*;

Preso atto, altresì, che nel predetto modulo 232_01 si motivano la necessità e l’urgenza dell’acquisto considerato che *“l’attuale fornitura di mascherine è in esaurimento”*;

Preso atto dell'indagine di mercato avviata dall'Area Amministrativa mediante richiesta di preventivo per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti, inviata, a mezzo mail del 21/05/2021 e del 25/05/2021, ai seguenti cinque operatori economici abilitati al sistema di e-procurement del MePA:

1. BC FORNITURE SRL - P.IVA 01047720493
2. MEDICALFAST SRL - P.IVA 11301290968
3. BOGLIANO SRL - P.IVA 00959440041
4. GIFRAN SRL - P.IVA 0236957098
5. CLEVEX SRL - P.IVA 03579280615

Visto il verbale allegato al sopra citato modulo 232_01 sottoscritto in data 31/05/2021 e 01/06/2021 da un tavolo tecnico all'uopo costituito, nel quale si dà atto che, entro le ore 10:00 del 28 maggio 2021, data di scadenza per la presentazione dei preventivi, sono pervenute n. 3 (tre) offerte e precisamente quelle inviate dai seguenti operatori economici:

1. BC FORNITURE SRL, ricevuta a mezzo PEC in data 26/05/2021 e acquisito al protocollo ANGP/ 65469/A del 26/05/2021, che ha offerto i prodotti richiesti per un importo complessivo di € 4.597,50 (quattromilacinquecentonovantasette/50) oltre IVA;
2. BOGLIANO SRL, ricevuta a mezzo PEC in data 28/05/2021 e acquisito al protocollo ANGP/66270/A del 28/05/2021, che tuttavia ha offerto, al prezzo di € 4.333,15 (quattromilatrecentotrentatré/15) oltre IVA, prodotti non conformi alle specifiche previste in quanto la mascherina chirurgica proposta non è certificata tipo IIR così come richiesto da AIFA;
3. CLEVEX SRL, ricevuta a mezzo PEC in data 27/05/2021 e acquisito al protocollo ANGP/ 65806/A del 27/05/2021, che ha offerto i prodotti richiesti per un importo complessivo di € 5.352,00 (cinquemilatrecentocinquanta due/00) oltre IVA;

Preso atto pertanto che - tra i preventivi pervenuti conformi alle specifiche tecniche richieste dall'AIFA - l'operatore economico BC FORNITURE SRL (P.IVA 01047720493) ha presentato il preventivo con il prezzo più basso;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 15/06/2021, n. 62/2021, attestante la copertura finanziaria;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all'interno del Bando *"Beni per le Pubbliche Amministrazioni"* nella Categoria *"Forniture specifiche per la Sanità"*;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società BC FORNITURE SRL, del dott. Antonino Laganà, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, richiedente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, tramite trattativa diretta sul MePA, allegata al succitato modulo acquisti;

Considerato che il criterio della rotazione degli affidamenti si intende assolto, posto che detto operatore economico non è mai stato fornitore di AIFA, come confermato dall'Ufficio CB con nota via email del 23/06/2021;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul MePA;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico BC FORNITURE S.r.l., P.IVA 01047720493, con sede in Collesalveti (LI), via Bologna, 12- 57014, per l'affidamento diretto della fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti, per le motivazioni indicate in premessa.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico BC FORNITURE S.r.l., come da preventivo allegato al predetto modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", per un importo pari a € 4.597,50 (quattromilacinquecentonovantasette/50) oltre IVA.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di € 4.597,50 (quattromilacinquecentonovantasette/50), oltre IVA graverà sul budget dell'anno 2021.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'operatore economico BC FORNITURE S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

Roma, 23/06/2021

Il Dirigente
f.to
Antonino Lagana

Allegati:

- 1) Mod. "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" prot. n. 0139800-P del 10/12/2020 e relativi allegati;
- 2) Mod. n. 62/2021 del 15/06/2021.

Pubblicato sul profilo del committente in data 06/07/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)